



COMUNE DI
SAN BENEDETTO ULLANO
Provincia di Cosenza

Prot. nr. 894

Ordinanza N. 12 del 23.03.2020

OGGETTO: Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus). Prescrizione quarantena obbligatoria

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 del 9 marzo 2020 recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8.3.2020 "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10 marzo 2020 "Disposizioni operative inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale”;

Vista la comunicazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione- U.O.S. Igiene pubblica prevenzione Distretto Sanitario Valle Crati, trasmessa in data odierna, mediante la quale comunica che il OMISSIS, sia sottoposto a quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria presso la propria residenza in quanto proveniente da OMISSIS per il periodo dal OMISSIS e che in conseguenza è indispensabile assicurare:

- il mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione,
- il divieto di contatto sociale,
- il divieto di spostamento e viaggi,
- l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Visto l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale”;

ORDINA

- che OMISSIS sia sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria, presso la suddetta residenza, per giorni 14 a far data dal **OMISSIS** compreso con sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di prevenzione ASP di Cosenza;
- alla Polizia Locale, ai Carabinieri di Montalto Uffugo, all'ASP di Cosenza, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata al destinatario e sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Cosenza;

Asp di Cosenza;

Carabinieri di Montalto Uffugo

che di tale prescrizione sia data informativa al MMG da cui il soggetto è assistito ai fini dell'eventuale certificazione INPS;

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha efficacia fino al OMISSIS, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 23.03.2020

Il Sindaco

Avv. Rosaria Amalia Capparelli



Rosaria Amalia Capparelli

